

**RECLAMO TEMPESTIVO RUGBY PETRARCA SRL AI SENSI ART. 72/ PUNTO 3 IN RELAZIONE ALL'ART 77 COMMA 1 LETTERA B) REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - gara "R.Petrarca SRL /R.Reggio ASD" del 7/12/2013.**

In data 9/12/2013 è pervenuto all'Ufficio del GSN il telegramma spedito dalla società Rugby Petrarca Srl alle ore 12.30 del seguente testuale tenore:

"con la presente intendiamo esporre reclamo tempestivo al giudice sportivo ai sensi dell'art. 72 punto 3 e dell'art. 77 comma 1 lettera B del Regolamento di Giustizia in ordine alla grave lesione subita dal nostro giocatore n. 17 Bruno Mercanti causata dal giocatore n. 10 del Rugby Reggio nella gara del Trofeo Eccellenza Petrarca Rugby Vs. Rugby Reggio disputata sabato 7/12/2013 e per la quale il giocatore è dovuto uscire dal campo. Seguiranno mezzi di prova sia televisiva che documentazione medica".

Il successivo 24/12/2013 la società Petrarca ha inviato in allegato a lettera raccomandata di accompagnamento la seguente documentazione: verbale di pronto soccorso dell'Ospedale di Piove di Sacco; richiesta di consulenza specialistica del pronto soccorso dell'ospedale di Piove di sacco; risultato della risonanza magnetica; dvd con le immagini del momento della lesione; copia del telegramma inviato al GSN il 9/12/2013.

Il GSN, verificati i requisiti sia temporali che documentali del reclamo lo dichiara ammissibile.

In conseguenza, il giudice sportivo ha visionato il dvd prodotto dalla reclamante, le cui immagini tecniche rispondono alle condizioni richieste dall'art. 77 ed ha riscontrato, effettivamente, che intorno al 20° del 2° tempo, circa, della gara in intestazione si nota chiaramente il nr. 10 del Rugby Reggio sig. Enrico Taddei - non partecipante in quel momento al raggruppamento a terra, che coinvolgeva otto/nove giocatori di entrambe le squadre, accorrere sul punto del ruck e sferrare una violenta calpestata, dall'alto verso il basso, sulle gambe di un giocatore avversario disteso a terra impossibilitato a difendersi, Il giocatore in questione si vede essere il n. 17 Sig. Bruno Mercanti. Il gesto appare del tutto "gratuito" ( eufemismo), inspiegabile perché il Taddei "stazionava" a circa dieci metri, più o meno, dal raggruppamento e non vi era ragione apparente di un suo intervento nel gioco; in sostanza è apparso come se l'apertura del Rugby Reggio fosse stata colta da un autentico raptus.

La documentazione prodotta dalla ricorrente si presenta idonea a certificare la grave lesione subita dal giocatore Bruno Mercanti; di seguito si riporta, uno per tutti i documenti esibiti, l'attestazione del verbale di pronto soccorso dell'Ospedale di Piove di Sacco (azienda UISS n. 16-Padova) : " 8/12/2013 ore 11.46 diagnosi : distorsione e distrazione del ginocchio sinistro con sospetta lesione LCM – prognosi di gg. 30 salvo complicazioni, rinvio al curante"

**Il GS Nazionale** , ritenuto provato che il giocatore **nr. 10 sig. Enrico Taddei** (Tess.204589) del R. Reggio ASD è l'autore del grave fallo inferto al giocatore nr. 17 sig. Bruno Mercanti, infligge allo stesso Taddei la sanzione di **2 (due ) MESI DI SQUALIFICA (dal 21 Gennaio al 20 Marzo 2014 compresi)** per infraz. Art. 26/01 lett. N)(calpestata).

**Roma, 20 Gennaio 2014**

**Avv. Michele Carlotto**

**Il Segretario  
(Sig.ra Elia Grassi)**

**Il Giudice Sportivo  
(Avv. Michele Carlotto)**